

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XXII

n. 1-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE FORTE)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1992

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

**d'iniziativa dei senatori GAROFALO, MAZZOLA, COVI, FORTE,
PICCOLO, RAVASIO, FERRARA Vito e GUGLIERI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1992

ONOREVOLI SENATORI. - La fine della X legislatura ha posto termine ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale sulla vicenda dei finanziamenti all'Iraq da parte della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, proprio nel momento in cui dagli Stati Uniti cominciavano ad affluire notizie e si conoscevano nuovi fatti che rendevano ancora più chiaro lo scenario in cui tutta la vicenda veniva a collocarsi. In particolare, come si legge anche nella relazione finale della citata Commissione: «Dal Congresso, dalla stessa Casa Bianca, nonché dall'autorità giudiziaria di New York sono giunte a ritmo martellante, nelle ultime settimane, rivelazioni, ammissioni, scoperte che consentono ormai di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le deviazioni verificatesi nella filiale BNL di Atlanta si inquadravano, e perciò oggi vanno lette, sullo sfondo di una importante operazione di politica internazionale progettata e condotta per lo più clandestinamente».

Di qui la necessità di riproporre, anche nella presente legislatura, la costituzione di una nuova Commissione d'inchiesta che, sulla scorta dei risultati raggiunti dalla precedente, porti a compimento le indagini in modo da far completa luce su tutta la vicenda.

La 6ª Commissione ha esaminato il documento XXII, n. 1, arrivando alla conclusione della necessità di costituire una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta monocamerale la quale accerti:

«a) se e in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di

riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienza tecnologica per fini militari di questo Paese;

b) se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiali di uso bellico o strategico» (articolo 1).

In relazione a tale articolo 1, la 6ª Commissione, per delineare meglio l'ambito dell'inchiesta ed anche per evitare duplicazioni di indagini già svolte, ha approvato un emendamento volto a sopprimere, al comma 1, le parole: «in particolare».

I successivi articoli da 2 a 8, non modificati rispetto al testo originario della proposta, specificano la data (31 dicembre 1993) entro cui la costituenda Commissione dovrà concludere i propri lavori presentando una relazione al Presidente del Senato (articolo 2), la sua composizione (articolo 3), i poteri e le limitazioni con cui essa potrà procedere alle indagini ed agli esami (articolo 4), la previsione della approvazione di un regolamento interno per il suo funzionamento (articolo 5), le varie forme di pubblicità dei lavori e l'obbligo del mantenimento del segreto d'ufficio nonché le sanzioni per le sue violazioni (articolo 6); l'articolo 7 prevede poi che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta, mentre il successivo articolo 8 stabilisce che le spese per il suo funzionamento sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Il dibattito svoltosi in Commissione è stato esauriente ed unanime nel sottolineare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re la necessità di accogliere la proposta in discussione, per cui al termine di esso i commissari, all'unanimità, mi hanno conferito mandato di riferire favorevolmente in

Assemblea sull'accoglimento della proposta di istituire la Commissione parlamentare d'inchiesta di cui al documento XXII, n. 1.

FORTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

10 novembre 1992

La Commissione, esaminato il documento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: MASIELLO)

4 novembre 1992

La Commissione, esaminato il documento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAROFALO ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione e sulla scorta delle risultanze della Commissione già istituita nella X legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta che accerti, **in particolare:**

a) se e in quale misura le imprese italiane che hanno avuto finanziamenti o garanzie dalla Banca nazionale del lavoro di Atlanta per operazioni verso l'Iraq abbiano concorso all'attuazione dei progetti di riarmo e dei programmi intesi a realizzare l'autosufficienza tecnologica per fini militari di questo Paese;

b) se soggetti pubblici e privati italiani, eventualmente in accordo con governi stranieri, abbiano consapevolmente agito in modo da assecondare questo programma, con particolare riferimento al traffico di materiali di uso bellico o strategico.

Art. 2.

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1993, presentando al Presidente del Senato della Repubblica una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione e sulla scorta delle risultanze della Commissione già istituita nella X legislatura, una Commissione monocamerale d'inchiesta che accerti:

a) *identica;*

b) *identica.*

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo dei proponenti)

rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei predetti componenti della Commissione.

3. La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni istituita nel corso della X legislatura.

Art. 5.

1. Prima dell'inizio dell'inchiesta, la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, comprese le norme per le audizioni e le testimonianze.

Art. 6.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche a mezzo di trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

3. I componenti la Commissione parlamentare di inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia, giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.